



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 1791

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. del 09 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii. "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
- VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTA la proposta di Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro redatta alla luce della recente normativa in materia;
- TENUTO CONTO che, in merito alla succitata proposta, è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca -- Periodo 2019-2021, nel corso della riunione svoltasi in data 16.10.2024;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta 07.11.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, sub conditione alla verifica della previsione dell'obbligo da parte della normativa di individuare nel bando di concorso "l'Area o struttura di afferenza e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi" come riportato nell'art. 7 lettera b) del succitato Regolamento;
- TENUTO CONTO che, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.11.2024, al fine di adeguare il Regolamento alle disposizioni normative e, al contempo



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

renderlo più chiaro, è stata proposta la riformulazione dell'art. 7 come di seguito riportato:

"Bando di concorso"

Le procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno di cui all'art. 5, sono indette con Decreto del Rettore, pubblicato sul sito di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami" o, in alternativa a quest'ultima, sul Portale Unico del Reclutamento, di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. e ii., nonché inserito sul sito Web dell'Ateneo, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il bando di concorso deve indicare:

- a) la tipologia di procedura concorsuale adottata;*
 - b) il numero dei posti messi a concorso, l'Area contrattuale e il relativo settore professionale e, eventualmente, la Struttura organizzativa di afferenza.*
- (...);*

- VISTA la succitata delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata approvata la proposta di Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con la sopra riportata riformulazione dell'art. 7;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta 27.11.2024, con la quale è stato preso atto della sopra riportata riformulazione dell'art. 7 del succitato Regolamento;

DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

È emanato il Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante


Art. 2

Il Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 03 DIC. 2024

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda



Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

Art. 1

"Ambito di applicazione e definizione delle linee programmatiche"

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, a tempo determinato e indeterminato, in coerenza con le prescrizioni della normativa vigente.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per Università/Ateneo, l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro;
- per personale, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario con rapporto di lavoro contrattualizzato come previsto dal d.lgs. 165/2001 e dal CCNL Istruzione e Ricerca vigente;
- per Strutture le seguenti unità organizzative: Aree dell'Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Scuole, C.I.S. e Centri di Ricerca.

Art. 2

"Principi generali"

Le procedure di reclutamento, nel rispetto del Codice etico d'Ateneo e della normativa vigente, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:

1. ottimizzazione della produttività del lavoro e rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ateneo;
2. rispetto della pianificazione dei fabbisogni di personale e dei vincoli di spesa;
3. gestione del personale basata su profili di competenza;
4. miglioramento dell'efficacia del reclutamento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, attraverso la definizione di procedure selettive che, pur ispirate a criteri di flessibilità in dipendenza delle esigenze di funzionamento, garantiscano coerenza tra necessità organizzative delle Aree/Strutture, le attitudini professionali dei candidati e l'equilibrio di genere;
5. adeguamento delle prove di selezione all'accertamento delle conoscenze culturali, capacità tecnico-professionali, capacità organizzative, attitudini e competenze del candidato, secondo modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento;

6. adozione di procedure oggettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali, professionali e relazionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
7. utilizzo, di norma, di sistemi informatici e automatizzati per le fasi di selezione;
8. composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di competenza, terzietà, trasparenza, imparzialità e parità di genere.

Art. 3

“Definizione del fabbisogno del personale e programmazione delle assunzioni”

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo individua annualmente i posti da ricoprire con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in relazione alle esigenze delle Aree/Strutture dell'Ateneo, sulla base del piano di programmazione del fabbisogno di personale tecnico- amministrativo e nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ateneo.

Il Consiglio individua, altresì, le figure professionali e le eventuali caratteristiche specifiche per le quali si intende procedere ad assunzioni.

Art. 4

“Copertura dei fabbisogni di personale”

La copertura dei fabbisogni di personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 52, comma 1 bis della Legge 165/2001 e, secondo quanto previsto dal PIAO di riferimento, avviene mediante:

1. Mobilità

Salvo che la legge vigente al momento della pubblicazione del bando non disponga deroghe, l'Ateneo prima di espletare la selezione pubblica a tempo indeterminato, procede all'esperienza della mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

2. Selezione pubblica dall'esterno

Selezione pubblica dall'esterno, con eventuale riserva di posti per gli aventi diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le procedure di reclutamento sono indette per l'accesso all'**AREA DEGLI OPERATORI** (ex cat. B), **AREA DEI COLLABORATORI** (ex cat. C), **AREA DEI FUNZIONARI** (ex cat. D) e **AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ** (ex cat. EP) secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/Università.

L'accesso dall'esterno avviene mediante le seguenti procedure di reclutamento:

- A. per l'accesso all'**AREA DEGLI OPERATORI** (ex cat. B), mediante concorso pubblico per esami.
- B. per l'accesso all'**AREA DEI COLLABORATORI** (ex cat. C), all'**AREA DEI FUNZIONARI** (ex cat. D) ed all'**AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ** (ex cat. EP), mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

I concorsi pubblici per esami e per titoli ed esami, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente, sono orientati alla massima partecipazione e all'individuazione delle competenze qualificate, e si svolgono nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli artt. 35, 35-ter e 35-quater del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

I titoli valutabili sono riportati nell'art. 13 del presente Regolamento.

È facoltà dell'Amministrazione prevedere assunzioni a tempo determinato nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal D.lgs. 165/2001, nonché di quanto previsto dall'art. 1 D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113. È altresì facoltà dell'Amministrazione prevedere selezioni pubbliche in assenza di numero definito di posti a concorso, per la formazione di una "graduatoria" quale elenco di candidati idonei all'assunzione a tempo determinato in funzione delle esigenze eccezionali e temporanee che saranno accertate nel periodo di validità della graduatoria.

L'Ateneo garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie individuate dalle stesse disposizioni. Tali posti riservati sono coperti mediante:

1. riserva di posti nei concorsi pubblici, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
2. selezione pubblica dall'esterno riservata ai soggetti medesimi;
3. chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla Legge n. 68/1999 ai sensi della vigente normativa;
4. chiamata diretta nominativa nei casi previsti dalle norme vigenti;

Art. 5

“Requisiti per l'accesso alla procedura concorsuale pubblica per assunzioni di personale dall'esterno”

I requisiti di accesso devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del bando di selezione.

Le assunzioni del personale, fermo restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio:

1. **AREA DEGLI OPERATORI** (ex cat. B): diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

Le prove selettive avvengono mediante almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico/pratico, e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. **AREA DEI COLLABORATORI** (ex cat. C): diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3. **AREA DEI FUNZIONARI** (ex cat. D): laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento).
4. **AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ** (ex cat. EP): laurea magistrale (o vecchio ordinamento), accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.

Per l'area dei **Collaboratori** (ex cat. C), l'area dei **Funzionari** (ex cat. D) e l'area delle **Elevate Professionalità** (ex cat. EP) è prevista almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Per l'area degli **Operatori** (ex cat. B), l'area dei **Collaboratori** (ex cat. C), l'area dei **Funzionari** (ex cat. D) e l'area delle **Elevate Professionalità** (ex cat. EP) è previsto nell'ambito della prova

orale, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ovvero specialistiche in relazione al posto messo a concorso.

Nei casi in cui l'assunzione avvenga mediante concorso per soli esami (area degli Operatori), le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste nel presente regolamento e nel bando di selezione.

Alla prova scritta è attribuito un punteggio massimo pari a **30**.

Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo pari a **30**.

È fatta salva una diversa, ed equipollente, attribuzione del punteggio totale previsto pari a **60 punti**.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito in ciascuna delle prove d'esame.

Nei casi in cui l'assunzione avvenga mediante concorso per **titoli ed esami**, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, avviene dopo lo svolgimento delle prove orali.

Per i titoli è attribuito un punteggio complessivo pari a **20**.

Il bando precisa i titoli valutabili ai partecipanti ed il punteggio massimo attribuibile.

Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste nel presente regolamento e nel bando di selezione.

Alla prova scritta è attribuito un punteggio massimo pari a **30**.

Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo pari a **30**.

È fatta salva la possibilità che i singoli bandi prevedano una diversa, ed equipollente, attribuzione del punteggio totale previsto pari a **80 punti**. A tal riguardo, fermo restando che ai titoli non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad 1/3 del punteggio totale, sarà garantito il rapporto di attribuzione del punteggio massimo alle prove d'esame, sopra indicato.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, al voto riportato in ciascuna delle prove d'esame.

Art. 6

“Procedure di reclutamento del personale ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lett. c) D.L. n. 44/2023, conv. in L. 74/2023”

Fino al 31 dicembre 2026, in deroga all’art. 35-*quater*, comma 1, lettera a) D. Lgs. 165/01, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

Art. 7

“Bando di concorso”

Le procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno di cui all'art. 5, sono indette con Decreto del Rettore, pubblicato sul sito di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” o, in alternativa a quest'ultima, sul Portale Unico del Reclutamento, di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm. e ii., nonché inserito sul sito Web dell'Ateneo, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il bando di concorso deve indicare:

- a) la tipologia di procedura concorsuale adottata;
- b) il numero dei posti messi a concorso, l'Area contrattuale e il relativo settore professionale e, eventualmente, la Struttura organizzativa di afferenza;
- c) i requisiti generali richiesti dalla legge per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da ricoprire;
- d) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando, e le modalità di presentazione (art. 3, comma 2, lett. a), D.P.R. 487/1994).
- e) la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già inviata. In tal caso, verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, verrà pubblicato sul sito istituzionale e sul Portale Unico del Reclutamento – eventualmente usato in sostituzione della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale - un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato;
- f) le modalità attraverso le quali verranno rese note il calendario e la sede delle prove;
- g) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e altre lingue straniere se previste dal ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle eventuali prove preselettive, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'art. 7, comma 8, D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato ai sensi del D.P.R. n. 82/2023, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
- h) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza, a parità di punteggio, diversi da quelli di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato ai sensi del D.P.R. n. 82/2023,

rispetto a questi prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

- i) le percentuali degli eventuali posti riservati al personale interno, in conformità alla normativa vigente e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato ai sensi del D.P.R. n. 82/2023;
- j) fermo restando la disciplina di cui all'art 16 della legge 12 maggio 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato ai sensi del D.P.R. n. 82/2023;
- k) eventuale pagamento del contributo, non rimborsabile, per la partecipazione al concorso a copertura delle spese generali, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato ai sensi del D.P.R. n. 82/2023;
- l) i criteri di composizione della Commissione esaminatrice;
- m) modalità di svolgimento dei lavori della Commissione;
- n) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- o) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento con provvedimento motivato, tempestivamente notificato all'interessato;
- p) le percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato ai sensi del D.P.R. n. 82/2023, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6 della richiamata normativa, ai fini di garantire l'equilibrio di genere;
- q) le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
- r) al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale o, in via alternativa, sul Portale Unico del Reclutamento, di cui all'art. 35-*Ter* del D. Lgs N. 165/01, eventualmente usato in sostituzione della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. In tale ultimo caso, anche con riferimento alla procedura di partecipazione tramite il Portale, si rinvia al disposto di cui all'art. 3, comma 7, e 4 del D.P.R. N. 487/1994, da ultimo Mod. Con D.P.R. N. 82/2023.

Il bando deve individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8

“Prova Preselettiva”

Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da poter pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, l'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di effettuare una prova preselettiva, determinando il numero dei candidati da ammettere alla prova concorsuale.

La prova preselettiva consiste in test a risposta multipla, per l'espletamento della quale l'Amministrazione potrà ricorrere ad enti esterni o a proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.

Qualora la prova preselettiva, che non è prova d'esame, sia finalizzata a comprovare il possesso di competenze minime nelle materie oggetto delle prove d'esame o in ordine alle attività oggetto del profilo professionale previsto dal bando stesso, dalla preselezione saranno esonerati coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, avranno maturato complessivamente almeno 36 mesi di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso Istituzioni universitarie, nella area (o ex categorie) almeno precedente a quella del posto messo a concorso.

L'avviso di selezione dovrà, a tal riguardo, indicare il numero dei candidati ammissibili alle prove d'esame, a seguito di superamento della prova preselettiva.

A seguito dell'espletamento della prova preselettiva, conseguiranno l'utile inserimento nella relativa graduatoria i candidati che abbiano superato la prova anzidetta riportando un punteggio totale non inferiore a 18/30 o equivalente.

Saranno ammessi a sostenere le prove d'esame, oltre a tutti i candidati in possesso dell'anzianità di cui sopra, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione in un numero pari

al rapporto di almeno 5 a 1 per ogni posto bandito, ai quali dovranno essere aggiunti gli eventuali pari merito nell' ultima posizione.

È rimessa al bando di concorso l' esatta determinazione del rapporto degli ammessi alle prove d' esame rispetto ai posti banditi.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Per lo svolgimento delle procedure, oltre all' utilizzo di strumenti informatici e digitali, è possibile ricorrere a società od esperti esterni di selezione del personale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Art. 9

“Svolgimento delle prove”

La selezione può avvenire per esami oppure per titoli ed esami. La tipologia e i contenuti delle prove d' esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto all' Area contrattuale del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere conoscenze di base omogenee valide per tutti.

Nei concorsi per titoli ed esami, le prove si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. Nei casi di assunzione per specifici profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 20/80 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Alla prova scritta è attribuito un punteggio massimo pari a **30 o equivalente**.

Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo pari a **30 o equivalente**.

È fatta salva una diversa attribuzione del punteggio totale previsto pari a **80 punti**. A tale riguardo, fermo restando che ai titoli non potrà essere attribuito il punteggio complessivo superiore a 1/3 del punteggio totale, sarà garantito il rapporto di attribuzione del punteggio massimo alle prove scritte e orali, sopra indicato. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d' esame.

Le prove d' esame consistono, di norma, in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico/pratico per il reclutamento di operatori, ed una prova orale, tenendo conto dell' Area contrattuale (ex categoria) della posizione bandita. Le prove possono consistere anche in appositi test da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica o multipla. Per specifici profili

professionali possono essere previste, in aggiunta alle precedenti, ulteriori prove, teoriche o pratiche. A perfezionamento della prova orale, ai fini dell'accertamento delle competenze trasversali dei candidati, la Commissione può prevedere un colloquio che, a partire dal percorso formativo e professionale del candidato, conduca a valutarne attitudini e motivazioni su specifiche tematiche attinenti al profilo di competenze ricercato.

Le prove selettive prevedono obbligatoriamente l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla area professionale del posto messo a concorso e specificati nel bando.

L'Amministrazione può prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi e prove elaborate da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati secondo le modalità previste dal bando, in caso di svolgimento della procedura tramite l'uso del Portale Unico del Reclutamento di cui all'art. 35-ter d. lgs. n. 165/2001, sono resi disponibili sul portale, con accesso da remoto tramite l'identificazione del candidato, ai sensi degli artt. 4, comma 6 e 7 d.p.r. n. 487/1994, come da ultimo modificato con d.p.r. n. 82/2023. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità previste dal Bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'Amministrazione, nel rispetto delle linee guida del Garante della privacy.

Il bando deve prevedere, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia

interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche l'amministrazione può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento. (art 7, comma 7, ult. Periodo, D.P.R. 487/1994)

Art. 10

"Commissione esaminatrice"

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con Decreto del Rettore.

La Commissione si avvale di un segretario di qualifica non inferiore all'Area dei Collaboratori (ex cat. C).

Le Commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo e di altre università pubbliche o private. Possono essere composte anche da dipendenti di amministrazioni diverse dalle università e da estranei alle P.A. che possiedano documentata esperienza nelle materie oggetto del concorso. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso, contemperando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi, ove possibile.

Le funzioni di Presidente sono svolte da personale docente o ricercatore, Consigliere di Stato, Magistrato o Avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, ovvero da personale dirigente o dell'Area delle Elevate Professionalità (ex cat. EP).

Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, almeno la qualifica richiesta per il relativo concorso. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante

l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

L'amministrazione ha facoltà di pubblicare specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione mediante l'utilizzo del portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, nella programmazione delle fasi endo-procedimentali, nonché fissazione dei criteri di valutazione, valutazione dei titoli, ad esclusione della correzione delle prove scritte e della prova orale, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori dei componenti della commissione stessa. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 82/2023.

Art. 11

“Adempimenti della commissione esaminatrice

e

trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al presente articolo, la programmazione delle fasi endo-procedimentali. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri, e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

I componenti, dopo aver stabilito i criteri, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile.

La commissione, di norma, prepara tre tracce e/o quesiti per la prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate anche in modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di un candidato. (Art 11, comma 1, ult. periodo D.P.R. 487/1994)

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

In ogni fase della procedura la commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne

garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

Le commissioni esaminatrici prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, la commissione effettua la valutazione dei titoli, ove previsti, che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale, e nel proprio sito istituzionale, o secondo le modalità previste dal Bando di selezione.

Le procedure concorsuali si concludono, di norma, entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Rettore dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale o sul portale, ove si utilizzi tale strumento, da parte dell'università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Art. 12

"Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte"

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Qualora sia previsto dal bando di concorso, gli elaborati possono essere redatti in modalità digitale, attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice e, qualora presente, il comitato di vigilanza, curano l'osservanza delle disposizioni stesse. La Commissione esaminatrice, anche su indicazione del comitato di vigilanza, ove presente, ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 13

“Valutazione titoli”

A seconda della professionalità e delle caratteristiche proprie del posto da ricoprire, le categorie di titoli valutabili (per un totale di punti 20), ove previsti dal bando, sono le seguenti:

1. Titoli di studio e formativi (punteggio max 7):

- a. max punti 4 - altri titoli di studio universitari e accademici attinenti al posto da ricoprire saranno valutati qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia la laurea, nelle selezioni per l'accesso all'area dei Collaboratori, possono essere valutati, oltre al diploma di istruzione di 2° grado, i diplomi universitari (D.U.) di durata inferiore ai tre anni;
- b. max punti 3 - attività formative, attestati formativi di qualificazione o di specializzazione attinenti all'ambito professionale del posto da ricoprire.

2. Titoli di esperienza e qualificazione professionale (punteggio max 10):

AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ

(Ex categorie D ed EP)

- a. max punti 7 - incarichi attinenti al posto da ricoprire, comportanti la responsabilità di Strutture/Uffici e che richiedano o il coordinamento di personale oppure il possesso di un'abilitazione professionale, espletati alle dipendenze di istituzioni universitarie o di Amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L.

Comparto Istruzione e Ricerca/Università (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6);

- b. max punti 3 - svolgimento di particolari incarichi e/o funzioni professionali attinenti al posto da ricoprire, espletati alle dipendenze di istituzioni universitarie o di Amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/Università. (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6)

Per particolari figure professionali appartenenti alla Area dei Funzionari o Elevate Professionalità (ex categorie D ed EP), potrà essere prevista dal bando la valutazione dell'abilitazione professionale purché strettamente attinente alle attività del posto da ricoprire. La votazione massima attribuibile sarà pari a voti 2 e, in coerenza, verranno ridotti i punteggi massimi previsti alle rispettive lettere a) e b).

AREA DEI COLLABORATORI

(Ex categoria C)

- c. max punti 7– incarichi attinenti al posto da ricoprire, inerenti alla responsabilità di Strutture/Uffici con coordinamento di personale ivi afferente, espletati alle dipendenze di istituzioni universitarie o di Amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro siano regolamentati C.C.N.L. Comparto Istruzione /Università (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6);
- d. max punti 3– svolgimento di particolari incarichi e/o funzioni professionali attinenti all'area professionale del posto da ricoprire, espletati alle dipendenze di istituzioni universitarie o di Amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Università (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6);

3. Titoli di anzianità (rapporti di lavoro subordinato) (punteggio max 3):

Per le procedure concorsuali inerenti alle aree dei Collaboratori, Funzionari ed Elevate Professionalità, gli anni di servizio effettivo prestato a tempo indeterminato e determinato alle dipendenze di istituzioni universitarie o di Amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/Università, saranno valutati secondo il seguente punteggio:

- a. punti 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 nell'Area superiore o corrispondente

al posto da ricoprire o in quella immediatamente inferiore (ivi incluse le ex qualifiche e categorie ivi confluite nonché i livelli contrattuali equivalenti);

b. punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6, nelle restanti Aree.

Il servizio prestato presso altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ivi compreso il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego) verrà valutato con un punteggio ridotto del 50% rispetto a quanto previsto nei punti 3a) e 3b). Per altre Amministrazioni pubbliche si intendono le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esclusione delle istituzioni universitarie o di Amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

I titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice devono essere inviati entro i termini previsti dal bando. Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, i titoli di studio, i diplomi di specializzazione, i titoli culturali, gli attestati di frequenza a corsi possono essere autocertificati. Per i servizi svolti alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il candidato può produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

In ogni caso i titoli presentati devono consentire una corretta ed immediata attribuzione del punteggio da parte della Commissione esaminatrice.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni.

Art.14

“Titoli valutabili procedure previste

dall'art. 35, comma 3-bis, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,”

Nell'ambito delle procedure previste dall'art. 35, comma 3-bis, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., si valorizzerà l'esperienza maturata dal personale titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbia rispettivamente maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'Università degli Studi di Catanzaro per attività di natura tecnico-amministrativa.

Pertanto, a seconda della professionalità e delle caratteristiche proprie del posto da ricoprire, le categorie di titoli valutabili (per un totale di punti 30 nel caso di valorizzazione dell'esperienza

maturata presso l'Università degli studi di Catanzaro), ove previsti dal bando, sono le seguenti.

Titoli di anzianità di servizio:

- A. Gli anni di servizio effettivo prestato a tempo indeterminato e determinato alle dipendenze di istituzioni universitarie o di Amministrazioni pubbliche i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/Università, diverse dall'Università degli studi di Catanzaro, saranno valutati attribuendo punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15;
- B. Il servizio prestato presso altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ivi compreso il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego) verrà valutato con un punteggio ridotto del 50% rispetto a quanto previsto nella lettera A). Per altre Amministrazioni pubbliche si intendono le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esclusione delle istituzioni universitarie o di Amministrazioni i cui rapporti di lavoro siano regolamentati dal C.C.N.L. Comparto Università;
- C. Fanno eccezione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 3-bis, lett. b), D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., all'assegnazione dei punti attribuiti ai titoli di anzianità di servizio dei precedenti punti A) e B), i candidati che si trovino nelle condizioni previste dal 1° cpv. del presente articolo, rispetto ai quali, il servizio o la collaborazione prestata, rispettivamente, alle dipendenze dell'Università degli Studi di Catanzaro, sarà valutata secondo il seguente punteggio, fino ad un massimo di 30 punti complessivi:
 - c.1) Per il personale che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'Università degli Studi di Catanzaro, gli anni di servizio effettivo prestato a tempo determinato alle dipendenze dell'Università degli studi di Catanzaro saranno valutati attribuendo punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15;
 - c.2) Per il personale che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbia maturato almeno tre anni di contratto per attività di natura tecnico- amministrativa, gli anni di collaborazione prestata presso l'Università degli studi di Catanzaro, saranno valutati attribuendo punti 0,35 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15.

Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente

prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 i titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, i titoli di studio, i diplomi di specializzazione, i titoli culturali, gli attestati di frequenza a corsi possono essere autocertificati. Per i servizi svolti alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il candidato può produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

In ogni caso i titoli presentati devono consentire una corretta ed immediata attribuzione del punteggio da parte della Commissione esaminatrice.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni.

Art. 15

“Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie”

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Tale verbale può essere anche sottoscritto digitalmente da parte dei componenti della commissione, in coerenza con le linee guida del Garante della Privacy.

La graduatoria di merito dei candidati elaborata dalla Commissione (considerando i voti attribuiti ai titoli, ove presenti, i voti della prova scritta, i voti della prova orale) è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato con D.P.R. n. 82/2023. Con riferimento alle categorie riservatarie, preferenze e parità di genere si rimanda a quanto espressamente previsto dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale, immediatamente dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite del venti per cento dei posti messi a concorso, ed il candidato/dipendente anzidetto, non viene conteggiato nel computo del venti per cento.

Art. 16

“Approvazione degli atti e utilizzazione delle graduatorie”

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con Decreto del Rettore ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie finali dei concorsi sono pubblicate sul sito di Ateneo e, salve diverse indicazioni contenute nel bando, è data notizia mediante Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale “Concorsi ed Esami” o, in alternativa, qualora si preveda l'utilizzo del portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le pubblicazioni relative alla procedura concorsuale, le graduatorie vengono pubblicate contestualmente anche sul portale.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

È facoltà dell'Amministrazione poter scorrere le graduatorie per la copertura di posti della stessa **Area**. Le graduatorie sono valide per due anni dalla data di approvazione, salvo proroghe disposte *ex lege*.

In assenza di graduatorie per assunzioni a tempo determinato o per assunzioni di posti con articolazione dell'orario a tempo parziale della stessa area (ex categoria) e professionalità, è facoltà dell'Amministrazione poter utilizzare le graduatorie delle procedure concorsuali a tempo indeterminato anche per la costituzione di tali tipi di rapporti di lavoro, entro il rispettivo termine di validità e nel rispetto del Piano dei fabbisogni di personale e della sostenibilità di bilancio. In tali casi, l'assunzione a tempo determinato o con articolazione dell'orario a tempo parziale avviene senza pregiudizio all'instaurazione di successivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa persona, nel rispetto della sua posizione in graduatoria, con conseguente prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

Art. 17

“Presentazione dei titoli preferenziali e riserva di nomina”

L'amministrazione pubblica sul sito dell'Ateneo o sul Portale, nel caso in cui si preveda l'utilizzo del Portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è da produrre e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Art. 18

“Assunzione in servizio”

I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall'Amministrazione ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di CCNL Comparto Istruzione e Ricerca/Università. Per i cittadini di stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

L'Amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori e idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e decade dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, preventivamente comunicato all'Amministrazione, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 19

“Compensi per le commissioni esaminatrici”

Ai componenti delle commissioni esaminatrici, compreso il segretario, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza, è corrisposto un compenso, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art 20

“Disposizioni transitorie, finali e di rinvio”

Fino al 31 dicembre 2026 l'amministrazione, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, può reclutare con contratto a tempo determinato di apprendistato, di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, nonché assumere a tempo determinato

con contratto di formazione e lavoro, studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, nonché per i requisiti e le modalità di selezione si applicano le disposizioni contenute nel D.M. del 26.10.2023 del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, ivi incluse le ulteriori modalità di selezione, continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi e, in particolare, le norme contenute nei C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca/, nonché le disposizioni di cui al D.lgs. 165/2001.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ateneo.